Comune di Villaverla

Provincia di Vicenza

Gemellato con il Comune di Tuglie (Le)

Class. 6.9
Fasc. N.10/2026

ORDINANZA N. 5 / 2026

Oggetto: ORDINANZA ANNUALE DI DISPOSIZIONI PER L'UTILIZZO DEI PRODOTTI FITOSANITARI NEI CIMITERI DEL COMUNE DI VILLAVERLA E NELLA PAVIMENTAZIONE DEI PORTICI PROSPICIENTI IL CORTILE INTERNO DI VILLA GHELLINI, IN DEROGA AL DIVIETO DI TRATTAMENTI DISERBANTI NELLE AREE FREQUENTATE DALLA POPOLAZIONE O DA GRUPPI VULNERABILI AI SENSI DEL PARAGRAFO A.5.6.1 DECRETO 22 GENNAIO 2014 E DGR N. 1262.

VICE SINDACO

CONSIDERATO che ogni anno il Comune di Villaverla effettua controlli sulla presenza di flora infestante nei cimiteri comunali, al fine di garantire il decoro, la fruibilità, la conservazione delle strutture e dei manufatti pubblici, nonché di tutelare la salute dei cittadini fruitori;

VALUTATO che la presenza di piante infestanti nei cimiteri sta causando problemi di natura igienico-sanitaria, oltre a compromettere l'aspetto funzionale ed estetico delle aree pubbliche, arrecando danno alla loro fruibilità e al decoro;

RILEVATO che si riscontra analoga problematica anche sulla pavimentazione dei portici prospicienti il cortile interno di Villa Ghellini, con conseguente danno al manufatto storico;

PRESO ATTO che la squadra di operai comunali ha finora provveduto al contenimento delle erbe infestanti nei cimiteri, sui marciapiedi e in altri spazi urbani mediante estirpazione meccanica della vegetazione infestante, pirodiserbo e utilizzo di prodotti di biocontrollo, ma che tali metodi si sono rivelati poco efficaci, soprattutto nelle aree cimiteriali e sulla pavimentazione dei portici di Villa Ghellini sopra menzionati;

RICHIAMATO il Decreto Legislativo 14 agosto 2012, n. 150 di "Attuazione della Direttiva n. 2009/128/CE che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei prodotti fitosanitari".

RICHIAMATO il Decreto Ministeriale del 22 gennaio 2014 di adozione del Piano di azione nazionale per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari, ai sensi dell'art. 6 del D. Lgs. 14 agosto 2012, n. 150 sopra indicato;

CONSIDERATO che tra le principali misure già in essere o da implementare per raggiungere gli obiettivi del piano vi sono anche:

- la promozione delle tecniche a basso apporto di prodotti fitosanitari;
- la riduzione dell'uso dei prodotti fitosanitari nelle aree protette e nelle aree frequentate dalla popolazione;

CONSIDERATO quanto stabilito dal paragrafo A.5.6.1 del Decreto 22 gennaio 2014, che prevede il divieto di trattamenti diserbanti e la loro sostituzione con metodi alternativi nelle aree frequentate dalla popolazione o da gruppi vulnerabili;

CONSIDERATO che ai sensi del citato paragrafo A.5.6.1 del Decreto 22 gennaio 2014, in ambiente urbano, le Autorità locali competenti per la gestione della flora infestante individuano le aree dove il mezzo chimico è

vietato e le aree dove il mezzo chimico può essere usato esclusivamente all'interno di un approccio integrato con mezzi non chimici e di una programmazione pluriennale degli interventi;

RICHIAMATA la DGR n. 1262 del 01/08/2016 e s.m.i. di approvazione degli indirizzi regionali per un corretto impiego dei prodotti fitosanitari, nonché della proposta di regolamentazione comunale per l'utilizzo dei prodotti fitosanitari, in applicazione del Piano di Azione Nazionale per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari approvato con DM 22 gennaio 2014;

CONSIDERATO che nel punto XII, commi 10 e 11 dell'Allegato A, della sopraindicata DGR n. 1262 del 01/08/2016 e s.m.i. si prevede che in ambiente urbano, nelle aree frequentate dalla popolazione o da gruppi vulnerabili, i trattamenti diserbanti siano vietati e sostituiti con metodi alternativi e che, in caso di deroga approvata dal Sindaco, quest'ultima è motivata sulla base di valutazioni tecniche effettuate da Consulente abilitato nell'ambito della difesa fitosanitaria o da personale dipendente dell'Amministrazione comunale di provata esperienza professionale;

PRESO ATTO che l'Amministrazione comunale ha affidato al Dottore Forestale Sambugaro Marco, con studio in via S. Giustina, 8 a Thiene (VI) l'incarico professionale per prestazioni tecniche in materia di uso sostenibile dei prodotti fitosanitari in ambito extra-agricolo del territorio comunale al fine di individuare le aree dove il mezzo chimico è vietato e le aree dove il mezzo chimico può essere usato esclusivamente all'interno di un approccio integrato con mezzi non chimici e di una programmazione pluriennale degli interventi;

VISTA la documentazione prodotta in data 02/01/2018 (prot. 000024/2018) dal sopraindicato professionista e nello specifico il punto 6.6 della relazione tecnica inerente gli indirizzi generali per la gestione della vegetazione spontanea nei cimiteri comunali ed in generale in ambiente urbano, dal quale si evince di poter effettuare un trattamento all'anno con prodotti fitosanitari ad azione erbicida nei cimiteri di Villaverla e Novoledo, utilizzando principalmente un prodotto a base della sostanza attiva flazasulfuron (solfoniluree) o acido pelargonico, utilizzabili in deroga nelle aree frequentate dalla popolazione o da gruppi vulnerabili ai sensi della normativa vigente, qualora si renda necessario.

VERIFICATO che le nuove disposizioni integrative previste dalla D.G.R. 1082 del 30/07/2019, sono rispettate;

DATO ATTO quindi che:

– il Comune di Villaverla, per la riduzione dell'uso dei prodotti fitosanitari ha messo in atto metodi alternativi come sopra indicato, quali l'estirpazione meccanica, il pirodiserbo e mediante prodotti di biocontrollo per il controllo della flora infestante, ma che tali metodi si sono rivelati poco efficienti soprattutto nelle aree cimiteriali e nella pavimentazione dei portici prospicienti il cortile interno di Villa Ghellini;
– le caratteristiche strutturali dei cimiteri comunali e dei portici prospicienti il cortile interno di Villa Ghellini, consentono di eseguire l'intervento chimico in sicurezza, evitando l'accesso da parte della popolazione per tutta la durata del trattamento diserbante e del tempo di rientro, con modalità tali da non comportare alcuna evidente deriva verso le aree limitrofe;
– in considerazione del precedente punto, il Dottore Forestale Sambugaro Marco di Thiene (VI) ha individuato i due cimiteri comunali come "aree dove il mezzo chimico può essere usato esclusivamente all'interno di un approccio integrato con mezzi non chimici e di una programmazione pluriennale degli interventi" ai sensi del paragrafo A.5.6.1 del Decreto 22 gennaio 2014;
– in applicazione dei principi di difesa integrata resi obbligatori dalla recente normativa, il Comune di Villaverla ha già adottato un approccio integrato con mezzi non chimici per la gestione della flora infestante dei cimiteri e della pavimentazione dei portici prospicienti il cortile interno di Villa Ghellini, integrando l'utilizzo del mezzo chimico con il diserbo di tipo manuale, meccanico (decespugliatore) e fisico (pirodiserbo e prodotti di biocontrollo);
– il controllo della flora infestante nei cimiteri e nella pavimentazione dei portici prospicienti il cortile interno di Villa Ghellini è ritenuto comunque necessario dall'Amministrazione per poter salvaguardare la salute pubblica dei fruitori di tali immobili e garantire il decoro, la fruibilità e la conservazione delle strutture e dei manufatti pubblici;

– il livello di infestazione stimato può ritenersi localmente superiore alle "soglie di intervento" così come individuabili in considerazione della letteratura in materia;

– il ricorso al diserbo chimico, se correttamente inserito all'interno di una strategia di difesa integrata, consente di prevenire l'eccessivo aggravarsi dei livelli di infestazione e i conseguenti danni di tipo funzionale ed estetico;

RITENUTO necessario pertanto di effettuare nelle aree cimiteriali del Comune di Villaverla e nella pavimentazione dei portici prospicienti il cortile interno di Villa Ghellini un trattamento di diserbo con prodotti fitosanitari al fine di controllare la flora infestante, con deroga a firma del Sindaco secondo le disposizioni della Delibera di Giunta della Regione Veneto n. 1262 del 01/08/2016 e s.m.i., sulla base di una relazione tecnica;

CONSIDERATO che:

- ai sensi del paragrafo A.5.6.1 del Decreto 22 gennaio 2014 e come indicato nella sopra indicata relazione dal Dottore Forestale Sambugaro Marco, in caso di deroga non si può ricorrere, comunque, all'uso di prodotti fitosanitari che riportano in etichetta le seguenti frasi di rischio: da R20 a R28, R36, R37, R38, R42, R43, R40, R41, R45, R48, R60, R61, R62, R63, R64 e R68, ai sensi del decreto legislativo n. 65/2003 e s.m.i. o le indicazioni di pericolo corrispondenti di cui al regolamento (CE) n. 1272/2008 (H332, H312, H302, H331, H311, H301, H330, H310, H300, H319, H335, H315, H334, H317, H351, H318, H350, H372, H373, H360, H361, H362, H341, H370, H371). Tali prodotti non devono, comunque, contenere sostanze classificate mutagene, cancerogene, tossiche per la riproduzione e lo sviluppo embriofetale, sensibilizzanti, ai sensi del regolamento (CE) n. 1272/2008;

– visto che nell'allegato A della D.G.R. n. 1082 del 30/07/2019 sono state aggiunte le seguenti frasi di rischio con codice H304 – H314 – H330 – H340;
– viste le eccezioni indicate al comma 4, del punto XVI, dell'allegato A della D.G.R. n. 1082 del 30/07/2019, relativo alle misure per la riduzione dell'uso o dei rischi derivanti dall'utilizzo dei prodotti fitosanitari nelle aree frequentate dalla popolazione o da gruppi vulnerabili;
– nelle aree interessate non possono essere utilizzati prodotti fitosanitari che abbiano tempi di rientro superiori a 48 ore, ai sensi del citato paragrafo A.5.6 del Decreto 22 gennaio 2014;
– la scelta dei prodotti fitosanitari da utilizzare deve essere eseguita anche in considerazione delle condizioni specifiche di impiego e delle indicazioni riportate in etichetta;
– nel caso specifico, per il diserbo dei cimiteri comunali e della pavimentazione dei portici prospicienti il cortile interno di Villa Ghellini si prevede di impiegare prodotti commerciali quali Roundup Future e Goldwind, utilizzabili in deroga nelle aree frequentate dalla popolazione o da gruppi vulnerabili ai sensi della normativa vigente, prodotti scelti nel rispetto delle limitazioni previste dal paragrafo A.5.6 del Decreto 22 gennaio 2014 (Piano di Azione Nazionale per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari);

VISTA la nota del Dipartimento di Prevenzione dell' Ulss 7 Pedemontana pervenuta al protocollo comunale con n. 0001830/2026 del 13/02/2026 avente per oggetto: "Richiamo norme su utilizzo prodotti fitosanitari e sostanze di base" e verificato che i prodotti sopra citati rientrano nella banca dati dei prodotti autorizzati per tale scopo dal Ministero della Salute;

DATO ATTO che, compatibilmente con l'andamento meteorologico, si prevede di eseguire i trattamenti diserbanti nel corso dell'anno 2026;

CONSIDERATO che le aree cimiteriali ed i portici prospicienti il cortile interno di Villa Ghellini, sono classificate come "Aree frequentate dalla popolazione o da gruppi vulnerabili" e che quindi devono essere applicate le misure per la riduzione dell'uso o dei rischi derivanti dall'utilizzo dei prodotti fitosanitari;

PRESO ATTO che i cimiteri del comune di Villaverla oggetto di deroga sono interamente delimitati da mura e da cancelli di ingresso, come pure i portici prospicienti il cortile interno di Villa Ghellini che consentono di evitare l'accesso da parte della popolazione per tutta la durata del trattamento diserbante e del tempo di rientro;

VISTO che i tempi di rientro dei prodotti utilizzati non devono comunque superare le 48 ore per essere ammissibili;

STABILITO che la popolazione sia adeguatamente informata attraverso la cartellonistica da posizionare all'esterno dei cimiteri e di Villa Ghellini nonché con la pubblicazione sul sito del Comune di Villaverla circa le operazioni di diserbo programmate, e che durante tali operazioni, per un tempo almeno pari al tempo di rientro del prodotto utilizzato, i cimiteri ed i portici di Villa Ghellini devono rimanere chiusi;

PRESO ATTO che il Comune di Villaverla è Comune zona ordinaria (quindi non vulnerabile) ai sensi della deliberazione del Consiglio regionale del Veneto 17 maggio 2006, n. 62: "Designazione delle zone vulnerabili da nitrati di origine agricola ai sensi dell'art. 92 del D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 (ex articolo 19 D. Lgs. n.

152/1999) così come aggiornato ed indicato nell'allegato A del Decreto n. 8 del 10/07/2012 del Dirigente dell'Unità Complessa Sistema Informativo Settore primario e controllo della Regione Veneto".

VISTO l'art. 50 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i.;

DATO ATTO della regolarità e correttezza del presente provvedimento ai sensi dell'art. 147 bis, comma 1, del D. Lgs. 267/2000;

VISTI gli atti d'ufficio;

Tutto ciò premesso,

ORDINA

in deroga alla normativa di settore vigente in materia di prodotti fitosanitari, l'utilizzo nei cimiteri comunali di Villaverla e Novoledo e nella pavimentazione dei portici prospicienti il cortile interno di Villa Ghellini:

- di prodotti con tempi di rientro non superiori alle 48 ore, autorizzati per uso extra-agricolo, da alternare con l'estirpazione meccanica delle piante infestanti, con il pirodiserbo e mediante prodotti di biocontrollo;

- il divieto comunque di utilizzo di prodotti fitosanitari classificati tossici e molto tossici, che riportano in etichetta le seguenti frasi di rischio: da R20 a R28, R36, R37, R38, R42, R43, R40, R41, R45, R48, R60, R61, R62, R63, R64 e R68, ai sensi del decreto legislativo n. 65/2003 e s.m.i.;

contenenti le indicazioni di pericolo corrispondenti di cui al regolamento (CE) n. 1272/2008 (H332, H312, H302, H331, H311, H301, H330, H310, H300, H319, H335, H315, H334, H317, H351, H318, H350, H372, H373, H360, H361, H362, H341, H370, H371, H304, H314, H330, H340).

Tali prodotti non devono, comunque, contenere sostanze classificate mutagene, cancerogene, tossiche per la riproduzione e lo sviluppo embriofetale, sensibilizzanti, ai sensi del regolamento (CE) n. 1272/2008.

Sono fatte salve le eccezioni indicate al comma 4, del punto XVI, dell'allegato A della D.G.R. n. 1082 del 30/07/2019, relativo alle misure per la riduzione dell'uso o dei rischi derivanti dall'utilizzo dei prodotti fitosanitari nelle aree frequentate dalla popolazione o da gruppi vulnerabili;

DISPONE

- che le operazioni di diserbo, come indicato in premessa, siano eseguite dalla squadra di operai comunali o da ditte incaricate, dotate dell'attrezzatura adeguata per l'utilizzo controllato di prodotti fitosanitari conformi alla normativa vigente. Tali soggetti devono essere adeguatamente formati in materia, in conformità alla normativa di settore e devono possedere tutte le autorizzazioni necessarie, in corso di validità, per l'acquisto e l'impiego dei prodotti fitosanitari e dei relativi coadiuvanti;

- il divieto di accesso da parte della popolazione nei cimiteri comunali e nei portici prospicienti il cortile interno di Villa Ghellini, per tutta la durata del trattamento diserbante e del tempo di rientro, per un totale stimato di 48 ore;

- che la popolazione sia adeguatamente informata delle date e orari di chiusura dei Cimiteri e di Villa Ghellini, per tutta la durata delle operazioni di diserbo e dei tempi di rientro in base al prodotto usato;

- che siano rispettate tutte le indicazioni riportate nell'etichetta e nella Scheda di Sicurezza del prodotto utilizzato;

- che il prodotto fitosanitario sia utilizzato solo dove strettamente necessario;

- che nessuna delle aree interessate dal diserbo ricada all'interno di zone di protezione verso i pozzi idro-potabili;

- di pubblicare sul sito istituzionale ed all'Albo pretorio on-line il presente provvedimento;
- di provvedere alla pubblicazione sul sito web comunale dei dati connessi al presente provvedimento nella

sezione "Amministrazione trasparente" ai sensi del D.Lgs. n. 33/2013;
- di trasmettere copia del presente provvedimento a:
 - Responsabile del Settore Tecnico;
 - Consorzio di Polizia Locale “Nord Est Vicentino” di Thiene (VI);
 - all'Azienda ULSS 7 Pedemontana - Dipartimento Prevenzione;

AVVERTE

che in caso di inottemperanza alla presente ordinanza:
1. il trasgressore sarà punito a norma della L. 24.11.1981 n. 689 e succ. mod. e del D.Lgs. 267/2000 art 7 bis, con una sanzione amministrativa pecuniaria compresa tra un minimo di € 25,00 ed un massimo di € 500,00;
2. si produrranno gli effetti di cui all'art. 650 del C.P.

Ai sensi dell’art. 3 comma quarto della L 241/90, avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale, per incompetenza, eccesso di potere o violazione della legge, davanti al Tribunale Amministrativo Regionale, entro 60 giorni dalla data di pubblicazione all’Albo Pretorio del Comune o, in via straordinaria, entro 120 giorni al Presidente della Repubblica (L n° 1034 del 06 dicembre 1971) dalla stessa data.

Ai sensi art. 5 comma terzo della L 241/90 e s.m.i. l’Ufficio competente è l'Ufficio Tecnico ed il Responsabile del Procedimento è l'arch. Giulia Maria Chemello.

Villaverla, 13/04/2026

VICE SINDACO
Cinzia Boscato

(Documento firmato digitalmente)